

« Art. 10. Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio :

« I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera ;

« I battelli addetti alla pesca e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge »

DEPRETIS, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, relatore. La piccola variazione, introdotta all'articolo 10 dalla Commissione, fu fatta solamente nel dubbio che le espressioni diverse, usate nell'articolo 9 del progetto ministeriale in confronto alla legge del 1851 vigente, potessero avere una diversa applicazione pratica, una diversa conseguenza in quanto alla esenzione di cui godevano per quella legge i bastimenti addetti alla pesca.

Però, siccome il regio commissario mi ha assicurato che nessuna innovazione intendevasi di introdurre, così ho consentito di aggiungere alle parole della Commissione le stesse parole che si trovano nella legge vigente, ritenuto che nulla si intende variato nell'applicazione pratica della legge del 1851 circa la pesca. Perciò a nome della Commissione proporrei di modificare la redazione con queste parole : *battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge.*

MINGHETTI, ministro per l'interno. Con questa modificazione il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10 colla modificazione testè accennata.

Esso sarebbe così concepito :

« Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio :

« I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera ;

« I battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

(È approvato.)

(Sono pure approvati i seguenti cinque articoli) :

« Art. 11. Andranno pure esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti, che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio. »

« **CAPO II. Diritti marittimi diversi.** — Art. 12. I bastimenti si nazionali che esteri equiparati ai nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle darsene dello Stato centesimi cinque per tonnellata. »

« Art. 13. Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andrà soggetto ad una metà del menzionato diritto per ogni mese di stazione.

« Per il pagamento di questa tassa il mese cominciato si avrà per compito. »

« Art. 14. Al diritto per l'ingresso e soggiorno nelle darsene sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti. »

« Art. 15. Per la spedizione della patente di nazionalità si pagheranno lire cinque. »

« Art. 16. Si pagherà il diritto di lire 2 e 50 centesimi

a) per ogni foglio del ruolo d'equipaggio,

b) per la licenza annua di cui dovranno esser munite le barche ed i battelli addetti alla pesca, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

DEPRETIS. Qui occorre la stessa aggiunta.

PRESIDENTE. Si dirà : *i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli, ecc.*

PLUTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PLUTINO. Io aveva proposta a quest'articolo la riduzione da 2 e 50, a 1 e 50 per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli. Bisogna che consideri la Camera che ci sono moltissimi piccoli schifi (almeno in tutti i nostri paraggi) con tre o quattro marinai, di cui uno fa da padrone: ora, se voi obbligate questi poveri diavoli a pagarvi 2 e 50, essi vi cederanno lo schifo per il dazio. (*S' ride*)

Alcune voci. Si tratta di 2 50 all'anno.

PLUTINO. Essi guadagnano appena 50 o 60 centesimi nel servizio dei porti.

Siccome vi è gran differenza tra questi poveri lavoratori ed i pescatori sulle coste, così proporrei la riduzione della tassa pei primi a 1 50.

PRESIDENTE. Ella propone dunque il diritto di 1 50 per le barche di pesca ?

PLUTINO. Per quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge : posciachè sono piccoli barchetti quelli che fanno il servizio di portare a bordo i passeggeri, imbarcare le merci, come volete, con tali guadagni, che quel povero marinaio vi paghi una tassa di 2 50 ?

MINGHETTI, ministro per l'interno. Mi scusi l'onorevole Plutino, ma io gli faccio osservare che si tratta di una tassa annua !

PLUTINO. Sta bene ; ma essi non la possono pagare.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Plutino.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 16 colle modificazioni che ho accennato.

COSTA ANTONIO. Domando la parola.

Io credo che in un momento di disattenzione sia occorso un inconveniente, dove si è detto all'articolo 10 : *lungo il litorale dello Stato, le barche addette alla pesca, ecc.*

Pregherei l'onorevole commissario regio ed il ministro a spiegare se per litorale s'intenda anche quella distanza che è richiesta per l'esercizio della pesca dei coralli ; inquantochè, se si dovesse applicare strettamente la legge allo stretto significato della parola *litorale*, spesso, anzi abitualmente, le barche addette alla pesca del corallo, dovendosi assai discostare dal lido per esercitar la loro pesca, si potrebbe credere che, a differenza delle altre barche pescareccie, fossero soggette alla tassa. Voglia il commissario regio spiegare, se intende che anche le barche addette alla pesca dei coralli siano tassate.

SERRA-CASSANO, commissario regio. In due articoli venne soppressa la parola *costiera*.

Non parlo dell'articolo 10, che è già votato, e sul quale non si può ritornare ; ma, pendente la discussione sull'articolo 16, io mi recava al posto dell'onorevole Depretis per dirgli che a questi bastimenti, venendo probabilmente a toccare acque di porti esteri, la licenza non basterebbe ; sarebbe necessario che fossero muniti della patente di nazionalità e del ruolo di equipaggio, ed è per questi motivi che io diceva essere necessario che questi bastimenti abbiano queste patenti di nazionalità e questo ruolo di equipaggio a bordo.

Quindi il Governo insiste per quell'aggiunta che venne fatta.

COSTA ANTONIO. Non faccio questione sull'articolo 16 ; io chiedo soltanto al signor commissario regio di dirmi, se quando ha proposto la parola *litorale* all'articolo 10, che so benissimo essere votato, e non intendo di riformarlo ; se, quando ha parlato di piccole barche addette alla pesca lungo